



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RAPALINO MAURO - Sindaco	Sì
2. TRAVERSA CRISTINA - Consigliere	Sì
3. CARBONE IVANO - Consigliere	Giust.
4. RAPALINO SAVERIO - Consigliere	Sì
5. FROI SANDRO - Consigliere	Giust.
6. SANDRI DARIO - Consigliere	Sì
7. MORENA MATTIA - Consigliere	Giust.
8. VATANO DINO EMILIO - Consigliere	Sì
9.	
10.	
11.	
12.	
Totale Presenti: 5	
Totale Assenti: 3	

Si da atto che risulta assente il Vice Sindaco Dott. ABRIGO Enzo.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa BUE Carla il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RAPALINO MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

- *Articolo 170 Documento unico di programmazione*
- *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
- *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento*

pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

- *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
- *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

ATTESO che è stata introdotta una modifica che consente l'adozione di un documento semplificato per i Comuni con popolazione;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di adottare il DUP semplificato;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 25 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 27/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2020-2020;

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- *all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*
- *all'articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 44 in data 27/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che al bilancio di previsione risultano allegati i documenti previsti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 nonché quanto previsto dall'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO in via propedeutica all'approvazione del bilancio:

- 1) **non sussistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- 2) non si prevede di affidare **incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 e pertanto non si fatto luogo alla redazione del relativo programma;
- 3) rimangono confermate le attuali **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state confermate le aliquote delle imposte comunali ai sensi del comma 683, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

- le deliberazioni assunte di tempo in tempo relative alla determinazione delle entrate di competenza comunale;

CONSIDERATO che con deliberazioni nn. 443 e 444 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha disciplinato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare dall'anno 2020 e con le quali ha fornito nuove disposizioni in merito alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e alle indicazioni da fornire agli utenti;

ATTESO che i nuovi Piani Economici Finanziari (PEF) non potranno essere disponibili entro il 31/12/2019, in quanto le attività di determinazione delle voci e degli importi costituenti i PEF, da adeguare alle nuove disposizioni impartite da ARERA, richiedono un'accurata analisi da parte del Consorzio di bacino e che tali attività non sono compatibili con le necessità di approvazione di Bilanci e Tariffe da parte dei Comuni;

RITENUTO, stante l'impossibilità di determinare le tariffe TARI 2020 sulla base di quanto disposto dal citato comma 683, art. 1, L. 147/2013, in mancanza di presentazione del Piano Economico Finanziario da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti, di dare applicazione -

nel rispetto del comma 169, art. 1, della Legge n. 296 del 27/12/2006 - per l'anno 2020 le tariffe TARI deliberate per l'anno 2019, riservandosi di procedere, nei termini previsti dalla normativa vigente, con l'approvazione delle tariffe 2020 a seguito di presentazione del Piano Economico Finanziario da parte del gestore adeguato alle nuove disposizioni fornite da ARERA con le Deliberazioni nn. 443 e 444 del 31/10/2019;

ATTESO che la destinazione della quota dei proventi **dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992 viene effettuata dalla Unione Montana Alta Langa in quanto la polizia locale è gestita in forma associata dall'Unione Montana, la quale riversa la quota di spettanza di questo Ente al netto delle destinazioni vincolate ;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE Il DUP 2020 -2022 semplificato conservato in atti, che qui integralmente si richiama;

DI PUBBLICARE il 2020 -2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dai prospetti dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante sostanziale;

DI DARE ATTO che

- il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
- il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

- non si prevede di provvedere all'affidamento di **incarichi di collaborazione per l'anno 2020** e non si rende pertanto necessario fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), il limite delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

DI CONFERMARE L'INDENNITÀ di funzione del presidente del consiglio e dei **gettoni di presenza dei consiglieri comunali**, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Firmato digitalmente in originale

F.to : RAPALINO MAURO

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente in originale

F.to : Dott.ssa BUE Carla

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Benevello, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa BUE Carla